

## **RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 27 MAGGIO 2015**

Il giorno 27 maggio 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 .

### **Ordine del giorno:**

- 1) Esame delle segnalazioni e proposte riguardanti la matrice di correlazione del piano dei conti aggiornata presentata nel corso della precedente riunione (al momento non sono arrivate segnalazioni o proposte);
- 2) Proposta delle regioni riguardanti la contabilizzazione delle spese finanziate da debito autorizzato e non contratto;
- 3) Proposte delle autonomie speciali
- 4) Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il finanziamento degli investimenti pluriennali.

### **Presenze:**

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:

<b>MEF -RGS</b>	Salvatore Bilardo	
<b>MEF -RGS</b>	Cinzia Simeone	
<b>MEF -RGS</b>	Paola Mariani	assente
<b>MEF -RGS</b>	Daniela Collesi	assente
<b>MEF -RGS</b>	Emilia Scafuri	assente
<b>MEF -RGS</b>	Antonio Cirilli	
<b>MEF -RGS</b>	Alessandra Bonifazi	assente
<b>MEF -RGS</b>	Lamberto Cerroni	assente
<b>MEF -RGS</b>	Antonella Celletti	
<b>MEF -RGS</b>	Massimo Anzalone	
<b>PCM - Affari Regionali</b>	Saverio lo Russo	assente
<b>PCM - Affari Regionali</b>	Olimpia Chianese	assente
<b>M.Interno</b>	Giancarlo Verde	assente
<b>M.Interno</b>	Massimo Tatarelli	assente
<b>M.Interno</b>	Maria Giovanna Pittalis	
<b>M.Interno</b>	Francesco Zito	

<b>M.Interno</b>	Michele Scognamiglio	assente
<b>M.Interno</b>	Roberto Pacella	
<b>Corte dei Conti</b>	Alfredo Grasselli	
<b>Corte dei Conti</b>	Ferone Rinieri	
<b>Istat</b>	Gerolamo Giungato	assente
<b>Istat</b>	Grazia Scacco	assente
<b>Istat</b>	Susanna Riccioni	assente
<b>Istat</b>	Luisa sciandra	assente
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Antonello Turturiello	assente
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Claudia Morich	assente
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Onelio Pignatti	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Marco Marafini	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Marcella Marchioni	
<b>Regione a statuto speciale</b>	Marco Spiga	assente
<b>Regione a statuto speciale</b>	Fulvia Deanesi	
<b>UPI</b>	Francesco Delfino	
<b>UPI</b>	Gianluigi Masullo	assente
<b>ANCI</b>	Alessandro Beltrami	assente
<b>ANCI</b>	Riccardo Mussari	
<b>ANCI</b>	Giuseppe Ninni	assente
<b>ANCI</b>	Michele Petrelli	
<b>OIC</b>	Massimo Tezzon	assente
<b>OIC</b>	Alessandro Sura	
<b>CNDC</b>	Marco Castellani	assente
<b>CNDC</b>	Paolo Tarantino	
<b>CNDC</b>	Luciano Fazzi	assente
<b>CNDC</b>	Luigi Puddu	assente
<b>ABI</b>	Rita Camporeale	assente
<b>ABI</b>	Carla Ottanelli	assente
<b>Assosoftware</b>	Roberto Bellini	assente
<b>Assosoftware</b>	Laura Petroccia	
<b>UDITORI - BANCA D'ITALIA</b>	Giorgio Ivaldi	assente
<b>UDITORI -BANCA D'ITALIA</b>	Stefano Ranucci	assente

Prima di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la Commissione:

- a) prende atto dell'emanazione D.M. del 20 maggio 2015, concernente il primo aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposto sulla base della proposta della Commissione del 25 marzo u.s e del 15 aprile u.s., consultabile nel sito internet RGS dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali, unitamente al testo degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011 coordinati con il predetto decreto;
- b) ritiene necessario e urgente, a seguito dell'approvazione della LR . 07/05/2015, n. 9 della Regione Siciliana, avviare un approfondimento delle leggi regionali siciliane riguardanti l'armonizzazione contabile, di seguito riportate.

***L.R. 12/08/2014, n. 21***

***Art. 6 Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio.***

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.*

*(Comma abrogato dall' art. 11, comma 14, L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1, della medesima legge, e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 2, della suddetta legge).*

***L.R. 13/01/2015, n. 3***

***Art. 11 Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.***

- 1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.*
- 2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.*
- 3. Gli altri enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni con propri atti.*

*14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.*

**L.R. 07/05/2015, n. 9**

**Art. 6 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.**

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dal 1° gennaio 2016."

A seguito dell'esame di tale normativa la Commissione esprime una forte preoccupazione per la situazione di incertezza determinata dall'art. 6, comma 10, della LR 7/05/2015, n. 9, che ha modificato l'ordinamento contabile degli enti locali siciliani in corso di esercizio. L'attenzione della Commissione è rivolta, in particolare, agli enti che hanno applicato la riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2015, in attuazione delle LR n. 21/2014 e n. 3/2015.

A seguito di un approfondito esame della costituzionalità di tale norma e delle sue possibili interpretazioni, da individuare tenendo conto della necessità di non penalizzare gli enti che hanno dato applicazione alla riforma, la Commissione condivide la necessità di avviare un confronto con i rappresentanti della Regione Siciliana e della competente Sezione regionale della Corte dei conti, e rinvia i conseguenti approfondimenti dell'argomento alla successiva riunione

**1° punto ordine del giorno:** Esame delle segnalazioni e proposte riguardanti la matrice di correlazione del piano dei conti aggiornata presentata nel corso della precedente riunione.

La Commissione avvia l'esame dell'argomento osservando che non sono pervenute segnalazioni e proposte formali.

I rappresentanti delle regioni chiedono di rinviare l'argomento alla seduta successiva al fine di consentire ulteriori approfondimenti e la condivisione con i rappresentanti delle altre regioni.

Nell'accogliere la proposta di rinvio, la Commissione concorda la decisione di distinguere le proposte riguardanti l'aggiornamento del piano dei conti, che devono essere oggetto di un prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011 da quelle riguardanti la matrice di correlazione, di cui è necessario procedere alla tempestiva pubblicazione sul sito internet, dopo gli approfondimenti rinviati alla prossima riunione.

**2° punto del giorno:** Proposta delle regioni riguardanti la contabilizzazione delle spese finanziate da debito autorizzato e non contratto

I rappresentanti delle regioni presentano la propria proposta, definita considerando che il 2015 è l'ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di investimento con debito autorizzato non contratto, per cui è necessario definire come devono essere registrati gli impegni derivanti da

tali investimenti, esigibili negli esercizi successivi, finanziati da debito autorizzato e non contratto, in modo da consentire:

- a) la rappresentazione, nel rendiconto 2015, di residui passivi corrispondenti solo a debiti liquidi ed esigibili,
- b) la formazione del disavanzo per debito autorizzato e non contratto per un importo corrispondente agli impegni assunti nel 2015 per debiti autorizzati e non contratti.

Dopo ampio la commissione approva la proposta presentata dalle Regioni, di seguito riportata. In particolare, i rappresentanti della Corte dei conti segnalano di avere apprezzato la scelta, attuata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, di superare la disciplina del debito autorizzato e non contratto.

*Nel corso dell'esercizio 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015.*

*In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del FPV in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016 (e le successive variazioni di bilancio, con delibera di giunta).*

*L'iscrizione del FPV di spesa nella spesa del 2015 determina la formazione del disavanzo 2015 per una quota corrispondente agli impegni reimputati.*

*In attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 "A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa", nel bilancio dell'esercizio 2016, e degli esercizi successivi, sono iscritte:*

- *tra le entrate, gli stanziamenti per accensione di prestiti, per un importo pari alla quota del disavanzo dell'esercizio precedente corrispondente al debito autorizzato e non contratto, fino all'esaurimento dello stesso;*

*tra le spese, è applicato il disavanzo dell'esercizio precedente destinato ad essere ripianato, comprensivo della quota del disavanzo costituita dal debito autorizzato e non contratto. Per il recupero della quota di tale disavanzo, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.*

I rappresentanti della regioni chiedono di pubblicare la proposta tra le faq, in quanto di interesse di tutte le regioni e, in occasione del prossimo aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011, di inserirla tra i principi applicati della contabilità finanziaria.

La Commissione approva la proposta di pubblicare la proposta tra le Faq e, per quanto riguarda l'aggiornamento dei principi, rinvia la decisione, anche in considerazione della data di emanazione del decreto di recepimento della proposta della Commissione. Infatti, in caso di emanazione del decreto alla fine del 2015, l'aggiornamento del principio risulterebbe non rilevante.

**3° e 4° punto ordine del giorno:** Proposte delle autonomie speciali e Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il finanziamento degli investimenti pluriennali.

La Commissione avvia l'esame della prima proposta delle Autonomie speciali concernente l'aggiornamento del principio contabile generale della competenza potenziata al fine di consentire la copertura degli investimenti pluriennali con il margine corrente previsto per gli esercizi successivi, unitariamente al punto 4° dell'ordine del giorno, avente ad oggetto una proposta analoga, predisposta dalla Commissione nel corso di precedenti riunioni.

Le due versioni si differenziano in quanto la proposta in corso di definizione da parte della Commissione prevede:

- a) un limite temporale alla possibilità di assumere impegni pluriennali a valere degli esercizi successivi, costituito dagli esercizi considerati dal bilancio di previsione, mentre la proposta delle Autonomie speciali non prevede limiti temporali a tale possibilità;
- b) un limite quantitativo all'importo del margine corrente previsto in termini di competenza, che può costituire la copertura di impegni pluriennali, costituito dal minore valore tra il saldo di parte corrente in termini di competenza e il saldo di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, mentre la proposta delle Autonomie speciali non prevede ulteriori limiti.

In generale, la proposta in corso di definizione da parte della Commissione è diretta a contemperare l'esigenza di favorire gli investimenti degli enti territoriali, individuando una forma di copertura non prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con quella di evitare l'assunzione di obbligazioni riguardanti investimenti pluriennali non rispettose dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, la Commissione ritiene che, in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2008, è necessario garantire che tale copertura sia "credibile, sufficiente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri". A tal fine, il principio prevede che gli enti che hanno conseguito un disavanzo nell'ultimo esercizio rendicontato e un disavanzo presunto nell'esercizio precedente, non garantiscono il conseguimento di un equilibrio corrente negli esercizi successivi, e non possono essere autorizzati a ricorrere a tale forma di copertura.

La rappresentante della Provincia autonoma di Trento segnala che nel bilancio della Provincia le entrate tributarie devolute costituiscono la gran parte del totale delle entrate correnti e del totale complessivo delle entrate che, pertanto, possono essere considerate "certe" e, costituire copertura certa anche oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Il rappresentante della Regione Lazio segnala la necessità di considerare come copertura degli investimenti anche i risparmi di spese correnti a carattere continuativo già realizzati, sulla base di un titolo giuridico formalizzato.

Al fine di rafforzare il principio della prudenza, la Commissione inserisce nella bozza dell'aggiornamento in corso di definizione una disposizione che richiede, in sede di assestamento generale di assumere le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- a) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- b) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate derivanti dalla maggiorazione di aliquote fiscali e della riduzione degli impegni correnti a seguito di

provvedimenti realizzati di riduzione delle spese correnti, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

La Commissione rinvia alla prossima riunione gli ulteriori approfondimenti della proposta dell'aggiornamento del principio della competenza finanziaria potenziata.

Con riferimento alla successiva proposta delle Autonomie speciali riguardante la contabilizzazione dei mandati non estinti dal tesoriere alla fine dell'esercizio nelle partite di giro, la Commissione osserva che l'accoglimento della richiesta non favorirebbe la trasparenza dei rendiconti (anche ai fini dell'elaborazione dei conti pubblici), dai quali risulterebbero:

- pagamenti che non sono stati effettuati;
- partite di giro gonfiate e non coerenti con la definizione di "partite di giro e servizio per conto terzi" individuata dalla riforma nel principio applicato della contabilità finanziaria n. 7 "I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria".

La successiva proposta, riguardante la registrazione contabile di Programmi periodici di spesa (manutenzioni, acquisti ricorrenti), è rinviata alla successiva riunione su richiesta dei rappresentanti delle Autonomie che prendono atto della segnalazione riguardante la disciplina dell'attestazione di copertura finanziaria che, nel rispetto dei principi della riforma, è rimessa al regolamento di contabilità dei singoli enti. Per gli enti locali, l'articolo 151, comma 5, del TUEL, rinvia espressamente la disciplina dei pareri di regolarità contabile al regolamento di contabilità. Il medesimo principio, anche se non espressamente previsto, valere anche per le regioni e le autonomie speciali.

Anche per la successiva proposta riguardante la disciplina dell'articolo 51, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente, con il medesimo provvedimento amministrativo, di variare sia il bilancio di previsione che il documento tecnico di accompagnamento o il bilancio gestionale, la Commissione ritiene necessario il rinvio, considerato l'assenza dei rappresentanti ABI che avevano proposto la norma in occasione della predisposizione dello schema del decreto legislativo n. 126 del 2014. In ogni caso, la Commissione non può proporre modifiche degli articoli del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Con riferimento alla proposta di rendere facoltativa la presentazione del disegno di legge di assestamento nel caso in cui dalla manovra di assestamento derivino maggiori risorse e le stesse non siano superiori al tre per cento dei volumi finanziari del bilancio iniziale, i rappresentanti delle Autonomie speciali prendono atto della necessità della legge di assestamento, anche in assenza di maggiori risorse, per aggiornare il bilancio alle risultanze del rendiconto approvato, con particolare riferimento ai residui attivi e passivi, al FPV e al FCDE.

Anche con riferimento alla proposta di istituire fondi di riserva per spese in conto capitale, i rappresentanti delle Autonomie speciali prendono atto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 di cui:

- all'articolo 46, comma 3, il quale prevede che *"E' data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.*

*A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo".*

-all'articolo 48, il quale prevede che i fondi di riserva sono strumenti di flessibilità di bilancio, le cui economie risorse non sono destinate a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere destinato anche alla copertura di spese in conto capitale, ma non può essere iscritto nel titolo secondo della spesa, in quanto le entrate in conto capitale sono destinate a finanziare spese di investimento programmate, e non possono essere destinate al finanziamento di spese in conto capitale impreviste (da finanziare con le entrate correnti).

La riunione si chiude alle ore 14.00